


**Federfarma
Barletta-Andria-Trani**



**Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani**



Federfarma Bari

LEGGE REGIONALE N.5 del 18 febbraio 2014

**“Disciplina dei turni e degli orari del Servizio
pubblico farmaceutico territoriale”**

TESTO COMMENTATO

Bari, 1 marzo 2014
Hotel Excelsior

LEGGE REGIONALE N.5 del 18 febbraio 2014

“Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”

TESTO COMMENTATO

PREMESSA

A seguito della pubblicazione sul BURP n. 25 del 24.02.2014 della Legge Regionale n. 5/2014, nella Regione Puglia gli orari ed i turni di servizio delle farmacie sono disciplinati da nuove norme che sostituiscono integralmente quelle contenute nella LR n. 19/98.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha attuato le disposizioni introdotte dalla L. 27/2012, prevedendo l'apertura degli esercizi di farmacia “in orari diversi da quelli obbligatori” e ampliando l'erogazione dell'assistenza farmaceutica definita come “Servizio pubblico farmaceutico territoriale”.

La *ratio* di tale normativa è quella di garantire la continuità del servizio farmaceutico prestato in un determinato ambito territoriale - di livello anche intercomunale - secondo criteri preordinati alla maggior tutela della salute pubblica, lasciando impregiudicata la possibilità di consentire una maggiore presenza di farmacie aperte, contemperando in tal modo l'interesse generale (primario) volto alla tutela dell'assistenza farmaceutica a quello particolare (ma secondario) volto alla tutela della iniziativa economica di ciascun titolare di farmacia.

Nell'intento di meglio illustrare le “novità” introdotte dalla legge, si riporta di seguito un commento analitico per singolo articolo che potrà risultare di valido aiuto nella fase di avvio di applicazione della norma in oggetto.

ART. 1

Ambito di applicazione e definizione

1. La presente legge, al fine di assicurare la regolare funzionalità del Servizio pubblico farmaceutico territoriale a beneficio delle esigenze della collettività, disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia.

2. Il Servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato:

- a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali;
- b) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno. In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;
- c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.

3. Si deve intendere per “chiamata” quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica.

4. La farmacia aperta per turno di servizio, sia obbligatorio che volontario, deve avere un'insegna illuminata nelle ore serali e notturne, nonché strumenti

L'art. 1 delimita l'ambito di applicazione della legge e definisce il significato dei termini adottati dal legislatore regionale nella descrizione del tipo di servizio prestato: a battenti aperti, a battenti chiusi, a chiamata. La distinzione rileva a diversi fini, in particolare con riguardo alla riscossione del diritto addizionale e alla presenza del farmacista in farmacia. In merito all'obbligo di indicare il recapito telefonico, il farmacista ha altresì il dovere di verificare che il numero indicato sia sempre raggiungibile.

Si evidenzia che ancorché per “chiamata” si intenda quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta (anche senza la didtura “urgente”) dalla guardia medica, non viene meno il dovere del farmacista di evadere anche le richieste che rivestano carattere di urgenza e relative a farmaci che non richiedono la ricetta medica.

In relazione a quanto stabilito dal comma 7, si fa rilevare la “novità” introdotta: i turni di servizio sono “stabiliti” dall'Ordine e trasmessi alla competente Asl che, in ogni caso, ricevendo per conoscenza il prospetto dei turni, potrà esercitare una vigilanza sul rispetto del rapporto farmacie di servizio/popolazione residente. Un'innovazione nel solco della semplificazione delle procedure amministrative.

facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.

5. Le insegne luminose delle farmacie non in servizio devono rimanere spente.

6. Ai fini della presente legge sono obbligatori i seguenti orari e turni di servizio:

- a. orario diurno nei giorni feriali di cui all'articolo 2;
- b. i turni svolti dalle farmacie per il servizio durante l'intervallo pomeridiano di cui all'articolo 3;
- c. i turni svolti per servizio la domenica e i giorni festivi di cui all'articolo 4;
- d. i turni svolti dalle farmacie per il servizio notturno di cui all'articolo 6.

7. I turni di servizio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 vengono stabiliti nell'ambito dei singoli comuni e dei quartieri o dei bacini di utenza dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, e trasmessi alle Aziende sanitarie locali (ASL) per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.

8. Per bacino di utenza si intende l'insieme di comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.

9. Gli ordini provinciali dei farmacisti disciplinano, laddove ricorrano le necessità, il servizio tra comuni limitrofi, in maniera da consentire alle farmacie uniche e rurali di fruire dei turni di servizio.

Art. 2

Orario diurno

1. Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo pomeridiano, e precisamente dalle ore otto e trenta alle ore tredici e dalle ore sedici e trenta alle ore venti.

2. Nell'ambito del periodo estivo, dal 21 giugno al 21 settembre, il servizio diurno pomeridiano viene effettuato dalle ore diciassette alle ore venti e trenta, con il relativo adeguamento dell'inizio dei turni di servizio di cui agli articoli 3 e 6.

Con l'art. 2 il legislatore, per esigenze di uniformità nell'erogazione del servizio su tutto il territorio regionale, stabilisce gli orari di apertura delle farmacie, limitando parzialmente le precedenti competenze del Sindaco cui, con la nuova normativa (art. 10 comma 2) è riservata la possibilità di richiedere all'Ordine "per obiettive e giustificate esigenze" di derogare agli orari fissati dall'art. 2. Ai sensi della medesima predetta disposizione la deroga è altresì prevista, per le medesime motivazioni, su richiesta dei titolari delle farmacie uniche rurali.

Art. 3

Turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano

1. Il turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano dalle ore tredici alle ore sedici e trenta è assicurato:

- a) nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie, e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale

L'art. 3, nel disciplinare i turni pomeridiani, distingue i comuni e i bacini di utenza in cinque fasce, in rapporto alla popolazione. In particolare, garantisce nei capoluoghi di provincia l'apertura di almeno due farmacie a battenti aperti, con l'eccezione dei co-capoluoghi di provincia (Barletta - Andria - Trani) disciplinati separatamente dall'art. 15. Il servizio, durante l'intervallo pomeridiano, risulta rafforzato rispetto alla previgente normativa.

- previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
- b) in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie e da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
 - c) in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
 - d) in tutti i comuni con popolazione compresa da 25 mila e fino a 40 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi o a chiamata e per turni tra tutte le farmacie. La scelta tra le due opzioni proposte è effettuata a cura dell'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private;
 - e) nei comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell'ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

Art. 4

Turno festivo

1. Nei giorni festivi, il servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila.
2. Nei comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall'articolo 8.
3. Le farmacie di turno festivo effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'articolo 3.

La disciplina dei turni festivi ricalca, sostanzialmente, la normativa preesistente. Inoltre, anche se la presente legge non lo ha previsto espressamente, non è venuto meno il principio che l'effettuazione del turno di servizio festivo non dà luogo a recupero.

Art. 5

Riposo settimanale

1. Le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse nella giornata del sabato per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera, in rapporto a esigenze locali dei singoli comuni, quartieri o bacini di utenza.
2. Nei comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, le farmacie possono scegliere di articolare il riposo infrasettimanale in due turni di mezza giornata di cui uno nella giornata del sabato e l'altro a scelta nei giorni feriali.
3. Nei comuni con farmacie uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno di riposo infrasettimanale alternandosi con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall'articolo 8.
4. Le modalità di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale nel giorno di chiusura infrasettimanale vengono organizzate per singoli comuni o per quartieri o per bacini di utenza dagli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse per conoscenza alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.

Art. 6

Servizio notturno

1. Il servizio notturno si svolge dalle ore venti alle ore otto e trenta.
2. Il servizio notturno viene assicurato:
 - a) nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
 - b) in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
 - c) in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
 - d) nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila

La nuova disciplina trasforma l'obbligo alla chiusura per riposo settimanale in facoltà, coerentemente con quanto previsto dalla L. 27/12 che, modificando l'art. 2 della L. 475/68, stabilisce che "I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori". Si fa comunque rilevare che tale facoltà, qualora esercitata, dovrà essere posta in essere esclusivamente nella giornata del sabato. La farmacia potrà, dunque, rimanere aperta oltre gli orari ed i turni stabiliti, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli, dettate nell'interesse di una chiara informazione all'utenza.

Con il presente articolo il servizio farmaceutico notturno risulta rafforzato rispetto alla normativa precedente in ragione del più basso rapporto farmacie/popolazione residente e per la previsione della presenza del farmacista di guardia all'interno della farmacia (servizio a battenti chiusi) nei comuni con popolazione compresa tra 40 mila e 80 mila abitanti. Resta ferma la possibilità di effettuare il servizio mediante turni tra tutte le farmacie o tra quelle che avranno dichiarato la loro disponibilità a svolgerlo in forma continuativa. Questa formulazione non esclude la forma mista: a turno tra tutte le farmacie comprese in un'area e in forma continuativa in altra area della stessa città. La "forma continuativa" esige, ovviamente, una regolamentazione da parte dell'Ordine provinciale.

abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell'ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8.

3. In ogni comune o bacino di utenza il servizio notturno può essere effettuato per turni tra tutte le farmacie o tra quelle che avranno dichiarato la loro disponibilità in forma continuativa. Le modalità di espletamento del servizio notturno sono regolamentate dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.

Art. 7

Prolungamento orario di servizio e svolgimento turni pomeridiani, notturni e festivi aggiuntivi

1. I turni e gli orari di farmacia stabiliti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia oltre i turni obbligatori.
2. Al fine di garantire l'efficienza del Servizio pubblico farmaceutico territoriale, le farmacie che si avvalgono di quanto disposto dal comma 1 devono programmare l'orario di apertura oltre i turni obbligatori, predisporre il relativo calendario e darne dettagliata comunicazione, ai fini delle azioni di verifica e controllo, tramite:
 - a. avvisi affissi in farmacia;
 - b. comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti al fine di pubblicizzazione dell'orario aggiuntivo sul sito internet, ove presente;
 - c. avviso sul sito internet della farmacia, ove presente.

Art. 8

Ampliamento del servizio farmaceutico per le farmacie uniche e rurali

1 Nel caso di richiesta di ampliamento del servizio da parte del comune, quest'ultimo deve inoltrare all'Ordine provinciale dei farmacisti formale richiesta per la definizione del relativo riconoscimento economico, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, a favore della farmacia unica rurale presente nel territorio.

Con il presente articolo si dà piena attuazione all'estensione degli orari prevista dalla L.27/12. La formulazione richiede, però, una più dettagliata regolamentazione da parte dell'Ordine che deve precisare: l'arco temporale di programmazione minimo di prolungamento dell'orario da parte delle farmacie; l'orario di apertura oltre i turni obbligatori; il relativo calendario; i termini entro cui deve esserne data comunicazione all'Ordine.

Con questo articolo si afferma il principio secondo il quale il Comune che intenda ampliare il servizio farmaceutico oltre gli orari obbligatori, dovrà assumerne l'onere economico, definito con l'Ordine a cui compete di sentire le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private.

Art. 9

Chiusura annuale per ferie

1. Tutte le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse per ferie annuali fino a un massimo di ventiquattro giorni lavorativi, intendendo per lavorativa anche la giornata del sabato, in coerenza con la turnazione dei turni di servizio obbligatori. A tal fine, le farmacie inviano la proposta di ferie all'Ordine provinciale dei farmacisti, che le autorizza assicurando il regolare svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale.
2. La farmacia chiusa per ferie ha l'obbligo di affiggere un cartello di avviso almeno una settimana prima.
3. Al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica deve in ogni caso essere garantita l'apertura di almeno il 50 per cento delle farmacie insistenti nel comune o bacino di utenza.

Art. 10

Determinazione dei turni di servizio

1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, fissano i criteri con i quali organizzare gli orari di servizio e le attività del Servizio pubblico farmaceutico territoriale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 e ne danno comunicazione ai comuni, alle ASL e al Servizio pubblico farmaceutico regionale.
2. Per obiettive e giustificate esigenze rappresentate dalle farmacie uniche rurali o dal sindaco, gli Ordini provinciali dei farmacisti possono autorizzare deroghe agli orari fissati dall'articolo 2.
3. Al fine di garantire corretti flussi informativi, gli ordini provinciali dei farmacisti compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano turni di servizio obbligatori, per singoli comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.
4. Per particolari e/o improvvise esigenze, opportunamente documentate, l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, può apportare modifiche ai turni di servizio di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali modifiche devono essere portate a conoscenza delle ASL e dei comuni interessati.
5. E' data facoltà agli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, di aumentare il numero delle farmacie di turno pomeridiano, notturno e festivo e gli orari di servizio in rapporto a particolari esigenze.
6. Ogni farmacia deve tenere esposto al pubblico, all'esterno dei propri locali, un cartello o idoneo dispositivo con l'indicazione dell'orario di apertura

In attuazione dei principi sanciti dalla L. 27/12, anche l'obbligo della chiusura annuale per ferie si trasforma in facoltà. La formulazione dell'articolo richiede una regolamentazione da parte dell'Ordine che deve precisare i termini di invio e i criteri per l'accoglimento della "proposta di ferie".

Con questo articolo si pone a carico dell'Ordine l'adempimento di fissare i criteri attuativi con i quali organizzare gli orari e le modalità di svolgimento del servizio attraverso un'apposita regolamentazione.

giornaliera e delle farmacie di turno, del comune o del bacino di utenza e deve dotarsi di un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio da parte dell'utente.

7. Il farmacista deve garantire il servizio a chiamata entro e non oltre trenta minuti.

Art. 11

Sostituzione temporanea del titolare

1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'albo nella conduzione professionale dell'esercizio è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.

Art. 12

Chiusura temporanea dell'esercizio

1. Qualora sia necessario dover chiudere, temporaneamente, l'esercizio della farmacia, il titolare o il direttore è tenuto a darne notizia almeno quindici giorni prima all'Ordine provinciale dei farmacisti per la successiva notifica al sindaco e alla ASL competente, salvo i casi urgenti e gravi nei quali deve essere data tempestiva comunicazione.

Art. 13

Sanzioni pecuniarie

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli sotto elencati si applicano le sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

- a. violazione di cui all'articolo 1, commi 4 e 5: euro 500;
- b. violazione di cui all'articolo 2: euro 1.000;
- c. violazione di cui all'articolo 3: euro 1.000;
- d. violazione di cui all'articolo 4: euro 1.500;
- e. violazione di cui all'articolo 6: euro 2.000;
- f. violazione di cui all'articolo 10, comma 7: euro 2.000.

2. All'accertamento della violazione provvede la ASL competente per territorio, che la segnala:

- a. alla Commissione farmaceutica aziendale, ex articolo 10 del regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, a cui spetta la determinazione della sanzione pecuniaria secondo i parametri definiti al comma 1;
- b. all'Ordine provinciale dei farmacisti per le valutazioni deontologiche di propria competenza.

L'art. 12 distingue i casi in cui la necessità di chiudere temporaneamente la farmacia può essere programmata (per esempio: per ristrutturazione dei locali, per rinnovo dell'arredo, per inventario, etc.), dai casi imprevedibili che, per la loro urgenza e gravità, possono anche richiedere la chiusura improvvisa dell'esercizio. In entrambi i casi non è richiesta alcuna autorizzazione in quanto è sufficiente una "comunicazione" all'Ordine dei farmacisti. Anche se la norma non lo contempla, appare logico prevedere, a carico di Ordine, Sindaco e Asl, l'adozione dei necessari provvedimenti, qualora necessari, atti a garantire comunque una regolare erogazione dell'assistenza farmaceutica.

Si fa rilevare che l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo non esclude l'intervento di altri Organi di controllo (Nas, Polizia Municipale, etc.).

Art. 14

Abrogazione

1. La legge regionale 22 luglio 1998, n. 19 (Disciplina dei turni di servizio delle farmacie), è abrogata.

Art. 15

Disposizioni per i capoluoghi della Provincia BAT

1. Nei Comuni capoluogo di Andria-Barletta-Trani i turni di cui agli articoli 3 e 6 vengono effettuati tenendo conto della popolazione complessiva dei tre comuni e applicando l'indicatore di una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 febbraio 2014

VENDOLA